

Pubblicato il 28/04/2021

N. 04939/2021 REG.PROV.COLL.
N. **03787/2021** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2021, proposto da

Palma Emanuela Abagnale, Palma Emanuela Abagnale, Melania Alberino, Manuela Altomonte, Roberta Amitrano, Silvia Amitrano, Emanuele Amoruso, Marianna Angona, Lucia Angrisani, Gabriella Erminia Aponte, Carolina Aprea, Lara Avolio, Antonella Baffico, Diana Baldassarre, Claudia Bandino, Monica Bassolino, Daniela Battaglia, Claudia Bisogno, Alessandra Borrelli, Gabriele Bosco, Maria Brancato, Antonella Brisciano, Sissy Cantalupo, Sonia Cardenuto, Margherita Carnevale, Bianca Castaldo, Giuliana Castiello, Ludovico Catalani, Giuseppe Cece, Iaria Chinzer, Mariagrazia Corradino, Massimo Cozzolino, Monica D'Auria, Michela De Luise, Liana De Miro, Claudia De Siano, Pasqualina Del Prete, Palma D'Errico, Maria Di Foggia, Alessandra Di Palma, Eugenio Di Paolo, Antonietta Donato, Nicola Emanuele, Valerio Federico, Pasquale Fiore, Elvira Frezzetti, Lucia Gallo, Maria Sara Gargiulo, Pasqua Gargiulo, Marcella Luisa Genito, Alessandro Giudizioso, Giordana Golino, Marianna Grazioso, Elena Guarracino, Patrizia Iemmino, Anna Improta, Luigi Izzo, Gianluigi La Gatta, Diana Laurenzana,

Antonietta Leggiero, Federica Leo, Annalisa Loffredo, Giuseppina Lombardo, Mariarca Maglione, Anna Malgeri, Luigi Maola, Giovanna Marano, Diego Marcone, Ylenia Marigliano, Stefania Valentina Marrone, Marina Masecchia, Stefano Mazzearella, Alessia Mercurio, Carmela Merlino, Angela Milano, Vincenza Molaro, Mariaconcetta Monteverde, Maria Monticelli, Giovanna Mormone, Donato Mosca, Alessandra Nardini, Chiara Orsi, Raffaella Pacilio, Francesca Parisi, Anna Perna, Annalia Pescatore, Claudio Pironti, Immacolata Pironti, Maria Piscitelli, Nicoletta Pizzo, Maria Portarapillo, Nunzia Portarapillo, Giusy Raffone, Rosaria Raimo, Concetta Romano, Antonella Russo, Maria Russo, Michela Russo, Maria Rosaria Saggese, Roberta Salzano, Pasquale Sannino, Marcella Sarnelli, Raffaella Sarracino, Carla Scognamiglio, Valeria Signoriello, Michela Sola, Fabio Strusi, Sara Tarantino, Camilla Tartarone, Carla Tedesco, Immacolata Terracciano, Antonio Testa, Fortunella Viserta, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli non costituito in giudizio;

nei confronti

Olimpia Tortora, Rossella Di Fuorti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'avviso pubblicato in data 09.02.2021 sul sito web dell'Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli con il quale è stata comunicata la pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020;

- b) della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione al menzionato corso di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di II grado pubblicata in data 09.02.2021 sul sito web dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, e allegata all'avviso di cui al precedente capo a), nella quale le parti ricorrenti risultano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesse al corso, ivi comprese le successive revisioni, rettifiche e scorrimenti della detta graduatoria, di cui agli avvisi pubblicati il 22.02.2021, l'01.03.2021 e il 16.03.2021, nonché gli avvisi stessi;
- c) del provvedimento implicito con il quale la resistente Università non ha consentito ai ricorrenti l'iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di II grado, non avendo riscontrato l'istanza dagli stessi prodotta a tal fine;
- d) del Decreto n. 113/2020 del 21.02.2020, a firma del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;
- e) del Bando di ammissione allegato al Decreto n. 113/2020 del 21.02.2020 a firma del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta (in particolare, artt. 6 e ss.);
- f) per quanto possa occorrere, dell'avviso di rettifica del bando concorsuale di cui al Decreto n. 218/2020 del 28.04.2020 a firma del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli;
- g) quale atto presupposto e collegato, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno»;

h) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

i) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella Scuola Secondaria di II grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui tali provvedimenti, non prevedono la formazione, all'esito delle prove di ammissione ai percorsi formativi, di un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale ma singole graduatorie di Ateneo; nonché nella parte in cui tali provvedimenti non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno;

k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad accedere al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno, anche in soprannumero, relativamente alla Scuola Secondaria di II grado, e, conseguentemente,

per la condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di accedere al Corso formativo de quo, siccome idonei a

seguito del superamento delle relative prove di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi da remoto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la dott.ssa Silvia Piemonte come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di gravame, potendo conseguire in caso di accoglimento del ricorso la caducazione dell'intera procedura ovvero l'ampliamento dei candidati ammessi a sostenere le successive prove per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020, indicato in epigrafe;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Università degli Studi di Salerno, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Università degli Studi di Salerno hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 luglio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO